

Cgil - CDLT DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGUANZA

INDICE

CAPO I -PRINCIPI GENERALI

Art. 1 -Oggetto

Art. 2 -Definizioni

Art. 3 -Finalità

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 -Il Responsabile

Art. 5 -Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

Art. 6 -Persone autorizzate ad accedere nei locali di videosorveglianza

Art. 7 -Accesso ai sistemi e parole chiave

CAPO III-ADEMPIMENTI

Art. 8 -Pubblicità

Art. 9 -Notificazione

Art. 10 -Informativa al cittadino

CAPO IV -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I -Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 11 -Criteri di raccolta e limiti del trattamento dei dati

Art. 12 -Individuazione degli impianti

Art. 13 -Conservazione delle immagini

Art. 14 -Obblighi degli operatori

Sezione II -Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 15 -Diritti dell'interessato

Sezione III -Sicurezza dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art. 16 -Sicurezza dei dati

Art. 17 -Cessazione del trattamento dei dati

Art. 18 -Limiti alla utilizzabilità di dati personali

Art. 19 -Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV -Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 20 -Comunicazione

Art. 21 -Registro delle annotazioni

CAPO V -TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 22 -Tutela

CAPO VI -MODIFICHE

Art. 23 -Modifiche

CAPO VII -NORME FINALI

Art. 24 -Provvedimenti Attuativi

Art. 25 -Norme di rinvio

Art. 26 -Entrata in vigore del Disciplinare

ALLEGATI

1. Planimetria con indicazione delle telecamere
2. Registro delle operazioni
3. Modello semplificato di Informativa minima indicato dal Garante
4. Modello nomina Responsabile
5. Modello nomina Incaricato
6. Modello nomina Incaricato esterno per la manutenzione

Cgil - CDLT DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

CAPO I -PRINCIPI GENERALI

Art. 1 -Oggetto

1. Il presente documento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza degli accessi all'edificio adibito a sede della CGIL L'Aquila, nell'ambito dei principi di cui alle norme contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e nel Provvedimento Generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010) e in particolare nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Per tutto quanto non è disciplinato nel presente documento si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione approvato con D.L.gs 30 giugno 2003, n 196 e s.m.i ..

Art. 2 -Definizioni

1. Ai fini del presente Disciplinare si intende:

- a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata;
- b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare", **l'Associazione** CDLT della Provincia di L'Aquila (articolazione territoriale di Confederazione Generale Italiana del Lavoro- CGIL) c.f 80001610668 , nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per "bioccoli", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- l) per "codice" il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.

Cgil - CDLT DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

CAPO I -PRINCIPI GENERALI

Art. 3 -Finalità

1. Le finalità del suddetto impianto di videosorveglianza sono strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali demandate alla **Associazione** CDLT della Provincia di L'Aquila (articolazione territoriale di Confederazione Generale Italiana del Lavoro- CGIL) c.f 80001610668, di seguito denominata CGIL L'AQUILA.
2. La CGIL L'Aquila dispone che il trattamento posto in essere ha lo scopo di:
 - _ assicurare maggiore sicurezza ai dipendenti e agli utenti, in generale ai cittadini che accedono all'edificio;
 - _ tutelare gli immobili di proprietà e il patrimonio e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento.

CAPO II -OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 -Il Responsabile

1. Il titolare del trattamento dei dati è la CGIL L'Aquila. Il Responsabile della gestione del trattamento dei dati è individuato, in ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nella persona del **Segretario Generale pro-tempore** della CGIL L'Aquila.
2. Il **Segretario Generale** è individuato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 2 lett. e) del presente Disciplinare.
3. Il Responsabile deve rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente Disciplinare.
4. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dati il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
5. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso al locale ove è custodito il monitor di controllo, le chiavi dell'armadio per la conservazione dei supporti digitali, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi e nomina, a tale scopo, un incaricato di particolare fiducia.
6. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del Responsabile designato, previa approvazione del Titolare del trattamento dei dati.

Art. 5 -Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Gli incaricati ed i preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza sono i dipendenti della CGIL LAquila che sono autorizzati a svolgere operazioni sull'impianto, nei casi consentiti dalla legge.
2. L'accesso alla gestione dell'impianto di videosorveglianza è comunque garantito anche agli organi di Polizia.
3. In ogni caso, prima dell'utilizzo, i dipendenti saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Disciplinare.

Art. 6 -Persone autorizzate ad accedere nei locali di videosorveglianza.

1. L'accesso all'ufficio di videosorveglianza è consentito nei casi previsti dalla legge solamente, oltre al Segretario o suo delegato, al Responsabile del trattamento, agli incaricati addetti ai servizi e alla ditta di manutenzione.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Titolare o da organi di Polizia.
3. Possono essere autorizzati all'accesso dell'ufficio di controllo solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Disciplinare, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Titolare.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Disciplinare vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 7 -Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito nei casi previsti dalla legge al Titolare, al Responsabile e ai preposti come indicato nei punti precedenti.
2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.

3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, custoditi e periodicamente rinnovati.

Cgil - CDLT DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

CAPO III -ADEMPIMENTI

Art. 8 -Pubblicità

1. L'installazione e l'attivazione degli impianti di videosorveglianza sono rese pubbliche a cura del Titolare mediante i mezzi che riterrà più idonei, in particolare attraverso:

- divulgazione tramite URP;
- sito internet.

Art. 9 -Notificazione

1. La CGIL L'Aquila, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente Disciplinare, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30.06.2003, n. 196. e ss.rnrrn.ii.

Art 10 -Informativa al cittadino

1. I cittadini devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione.
2. L'informativa deve fornire gli elementi previsti dall'articolo 13 del codice per la protezione dei dati personali anche in forma sintetica con formule chiare e senza ambiguità.
3. Nelle aree esterne si utilizza l'informativa di cui al modello semplificato di informativa minima indicato dal Garante in allegato al suo Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza dell'8 aprile 2010.
4. Gli interessati sono informati dell'attività di videosorveglianza in corso mediante il suddetto modello semplificato collocato in modo da delimitare l'area fisica soggetta alle riprese, per mezzo di un numero adeguato di cartelli i quali:

- informano gli interessati dell'area sottoposta a videosorveglianza;
- sono collocati nei luoghi ripresi e nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere;
- sono posizionati in maniera tale da essere chiaramente visibili;
- sono integrati con immagini esplicite ai fini della comprensione dell'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini in corso.

5. I luoghi diversi dalle aree esterne tale modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi del predetto art. 13 del Codice con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale registrazione.

CAPO IV -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I -Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 11 -Criteri di raccolta e limiti del trattamento dei dati

1. I dati personali oggetto del trattamento sono quelli ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza installati sull'edificio della sede camerale.
2. Il trattamento dei dati personali effettuato per fini istituzionali o per motivi di sicurezza e tutela del patrimonio mediante l'attivazione degli impianti di videosorveglianza non necessita di preventivo consenso rilasciato dagli interessati.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal presente Disciplinare;
4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti della CGIL L'Aquila, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
5. Sarà cura del responsabile del trattamento vigilare affinché le inquadrature delle telecamere non riprendano i tratti somatici delle persone, gli interni delle abitazioni private, luoghi di cura, di lavoro e di culto.

Cgil - CDLT DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Art 12 -Individuazione degli impianti ..

1. Le telecamere dell'impianto di videosorveglianza sono collocate nei punti indicati nell'allegato al presente Disciplinare.
2. I sistemi di videosorveglianza consentono la registrazione automatica delle immagini e la loro conservazione.
3. Le telecamere sono in funzione 24 ore su 24 e le immagini sono riprodotte su un monitor presso il locale della sede centrale della CGILL' Aquila.
4. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale o in bianco/nero in caso contrario e l'utilizzo della funzione "zoom".
5. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità dell'impianto attivato di cui al precedente art. 3.
6. I sistemi di videosorveglianza adottati non consentono le registrazioni in aree private o di riprendere interni di abitazioni.

Art 13 -Conservazione delle immagini

1. La conservazione delle immagini effettuata attraverso li sistema di videosorveglianza è necessaria per ricostruire gli eventi a posteriori nel rispetto delle finalità, dei tempi e delle modalità prescritte dal presente Disciplinare.
2. Per ciò che concerne i dati raccolti e i supporti utilizzati si definisce quanto segue:
 - a) i dati possono essere conservati per un tempo limitato con durata massima della conservazione fissata in 07 (sette) gg;
 - b) eventuali allungamenti dei tempi di conservazione delle immagini sono da valutarsi come eccezionali e comunque solo per la necessità derivanti da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure al fine di custodire o consegnare una copia specificata mente richiesta dall' Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria in relazione ad una attività investigativa in corso; trattandosi di attività finalizzata alla tutela della sicurezza, così come indicato dal Garante in allegato al suo provvedimento Generale sulla Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 , il termine massimo di durata della conservazione delle immagini è limitato "ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve esigenze di ulteriori conservazione";
 - c) successivamente le registrazioni verranno cancellate in automatico;
 - d) il sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, ne accessibili da altre persone;
 - e) il salvataggio e l'estrazione delle copie, ad opera dei soli incaricati autorizzati per tali operazioni, si effettuano in caso di:
 - riscontro ad eventuale richiesta ad esercitare il diritto di accesso di cui all'art. 7 comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 193);
 - richiesta di un diritto di cui all'art. 7 comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 193);
 - richiesta dell'Autorità Giudiziaria;
 - richiesta scritta e motivata da parte di altri organi di Polizia Giudiziaria per indagini di P.G.;
 - altra causale relativa a comportamenti illeciti o fraudolenti, per le esclusive finalità perseguite mediante l'adozione dell'impianto di videosorveglianza;
 - f) le immagini salvate vengono temporaneamente salvate dal sistema e messe a disposizione del richiedente interessato: Autorità Giudiziaria, Polizia Giudiziaria, o di coloro che siano stati autorizzati all'accesso;
 - g) nel caso si renda necessaria la sostituzione dei supporti di registrazione (harddisk), quelli rimossi dovranno essere distrutti, in modo da rendere impossibile il recupero dei dati.

Art. 14 -Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici e nei casi consentiti dalla legge mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al rappresentante legale della CGIL L' Aquila, titolare del trattamento.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni

disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Cgil - CDLT DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Sezione II -Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 15 -Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

-la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

-la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

-di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica a :privacy@cgil.it.

l'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Titolare ovvero al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (DPO).

In ogni caso, gli interessati hanno diritto di proporre reclamo o segnalazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali secondo le modalità reperibili nel sito internet www.garanteprivacy.it in conformità al disposto dagli artt. 77 e ss, RGPD

6. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III -Sicurezza dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art. 16 -Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso il locale appositamente adibito all'interno della sede centrale della CGIL L'aquila nel quale non sarà possibile l'accesso da parte di persone estranee.

Art. 17 -Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

a) distrutti;

b) conservati per fini esclusivamente previsi dall'art. 13 del presente disciplinare e consentiti dalla legge.

Art. 18 -limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 19 -Danni cagionati per effetto dei trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Cgil – CDLT DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Sezione IV -Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 20 -Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte della CGIL L'Aquila a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni dell'art. 3 del presente disciplinare e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Cgil – CDLT DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 21 -Registro delle annotazioni

1. Ai fini di una gestione trasparente delle immagini si istituisce apposito registro delle annotazioni relative alle operazioni compiute con il sistema della videosorveglianza.
2. Nel suddetto registro dovrà esservi risultanza della visione, estrazione e salvataggio delle copie delle immagini e dell'utilizzo dello zoom, effettuati con le modalità e nei casi espressamente indicati dal presente Disciplinare.
3. Nel registro dovrà restare traccia dell'evento, nonché delle motivazioni che lo hanno determinato, con una descrizione sintetica delle operazioni svolte.
4. Tale registro deve essere custodito presso il locale della sede centrale della CGIL L'Aquila, sede di elaborazione delle immagini, e messo a disposizione del Garante in caso di ispezioni o controlli, unita mente al presente Disciplinare ed a un elenco nominativo dei soggetti abilitati all'accesso e dei diversi livelli di accesso.

CAPO V -TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 22 -Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m. i ..
2. In sede amministrativa, il Segretario, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 4.

CAPO VI -MODIFICHE

Art. 23 -Modifiche

1. I contenuti del presente Disciplinare dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Eventuali successive modifiche o integrazioni al Codice e l'entrata in vigore di ulteriori disposizioni precettive e vincolanti in materia di videosorveglianza, emanate dall'autorità Garante, o atti regolamentari generali dell'ente camerale, si intendono automaticamente recepite dal presente Disciplinare.

CAPO VII-NORME FINALI

Art. 24 -Provvedimenti Attuativi

1. il Segretario, sulla scorta di istruttoria idonea a dimostrare il rispetto dei principi indicati e delle modalità prescritte dal presente Disciplinare, l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, con particolare riferimento all'individuazione, modifica o integrazione dell'elenco dei siti di ripresa, all'eventuale fissazione degli orari delle registrazioni, nonché alla definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile.
2. A tal fine , con separato atto, indicherà ogni nuova collocazione di telecamere e ogni mutamento di allocazione delle telecamere già posizionate.

Art 25 -Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Disciplinare, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento a quello in data 8 aprile 2010.

Art. 26 -Entrata in vigore del Disciplinare

1. Il presente Disciplinare entra in vigore dal 15/11/2021.
2. Il presente Disciplinare è reso pubblico mediante affissione in bacheca e sul sito internet.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

ALLEGATO

Informativa sull'uso dei sistemi di Videosorveglianza nella sede della CGIL L'Aquila (semplificato)

L'Associazione CDLT della Provincia di L'Aquila (articolazione territoriale di Confederazione Generale Italiana del Lavoro- CGIL) c.f 80001610668 (di seguito "CGIL", "titolare" e/o "sindacato") La informa che presso i propri locali ha installato numerose telecamere di videosorveglianza, tutte segnalate, che procedono alla registrazione delle immagini.

La CGIL ha ritenuto di procedere a tale trattamento di dati per tutelare il proprio patrimonio da eventuali atti vandalici o, comunque illeciti e, in caso, anche per finalità di sicurezza dato che le sedi CGIL, frequentate, oltre che dai lavoratori iscritti, anche da personaggi politici e sindacalisti di rilievo territoriale e nazionale, sono considerate notoriamente luoghi particolarmente sensibili che, in passato, sono state oggetto di minacce e di tentativi di attacchi anche da parte della delinquenza organizzata. La base giuridica del trattamento è quindi da individuarsi nel perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento di tutelare il proprio patrimonio e di tutelare la sicurezza di tutto coloro che transitano nei locali dell'edificio sede della Confederazione.

Ovviamente la tutela della sicurezza e del patrimonio non può prescindere dal rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, primo fra tutti il diritto alla protezione dei dati personali, ragion per cui la CGIL ha proceduto all'installazione dei predetti sistemi di videosorveglianza nel rispetto del [Regolamento UE 2016/679](#) ("Regolamento Generale sulla Protezione dei dati"), del [D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196](#), così come modificato dal D.Lgs. 8 agosto 2018 n. 101, dell'art. 4 della [legge 20 maggio 1970 n. 300](#) e, non meno importante, del [provv. del Garante 8 aprile 2010](#).

Le telecamere di videosorveglianza facenti parte del sistema sono installate all'esterno della sede della CGIL, sia nel fronte dell'edificio (lato Parcheggio Via G. Saragat) sia nel retro, per tutto il perimetro della sede

Il sistema di videosorveglianza è costituito da telecamere fisse con un angolo d'inquadratura determinato a priori e modificabile esclusivamente dal personale autorizzato. Il sistema è attivo 24 ore su 24 per 7 giorni alla settimana. Le immagini riprese sono visibili in tempo reale e sono conservate per un massimo di quattro giorni, data la particolare rischiosità della sede della associazione sindacale, in quanto esposta al rischio di attentati terroristici. Trascorso tale periodo le immagini sono cancellate automaticamente dal sistema mediante sovrascrittura.

Le immagini non saranno in alcun modo diffuse né comunicate al di fuori dell'organizzazione sindacale fatti salvi i casi in cui si renda necessario che le stesse siano rese disponibili all'autorità giudiziaria, investigative e di pubblica sicurezza al solo scopo di perseguire le finalità di tutela sopra indicate o in caso di espressa richiesta da parte delle autorità stesse.

I lavoratori, e in generale le persone che transitano nelle aree soggette a videosorveglianza, sono debitamente informati della presenza delle telecamere e del conseguente trattamento dei dati rilevati, mediante affissione di appositi cartelli visibili in ogni condizione di illuminazione ambientale.

CGIL garantisce che nessuna telecamera è stata installata nei locali prettamente adibiti ad attività lavorative e ai momenti di pausa dall'orario di lavoro, precisando che le uniche finalità dell'impianto di videosorveglianza e videoregistrazione sono quelle sopra chiaramente specificate. L'organizzazione sindacale assicura pertanto che, come peraltro previsto nell'accordo sindacale stipulato ai fini dell'installazione del sistema, in nessun caso tale impianto verrà utilizzato per esercitare un controllo a distanza dei lavoratori, come peraltro vietato espressamente dall'art. 4, comma 2, dello Statuto dei Lavoratori.

In ogni caso la CGIL assicura a qualsiasi interessato al trattamento dei dati l'esercizio del diritto di accesso e, nei casi previsti, di modifica, cancellazione e portabilità dei dati trattati, così come del diritto di chiedere la limitazione

del trattamento e/o opporsi allo stesso.

L'interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo o segnalazione all'autorità di controllo dello Stato UE in cui risiede, in cui lavora o in cui è avvenuta la violazione che, per l'Italia, è il Garante per la protezione dei dati, per il quale può reperire ogni informazione utile nel sito www.garanteprivacy.it.

I predetti diritti possono essere esercitati scrivendo direttamente presso la sede del sindacato oppure scrivendo al Responsabile per la Protezione dei dati designato dalla CGIL a: privacy@cgil.it.